

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali
e Promozione dell'Uso efficiente delle Risorse

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 Reg. (UE) 1305/2013

AVVISO PUBBLICO

MISURA 04	INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sottomisura 4.3	Sostegno agli investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
Intervento 4.3.2	Supporto agli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo forestale

FAQ da n. 1 a n. 15



FAQ n. 1

1) Domanda

Per la rete viaria forestale è espressamente richiesto “l’atto di riconoscimento della viabilità forestale ai sensi della L.R. 3/2014. Ne consegue, quindi, che in assenza di tale atto non è possibile partecipare al bando? (Il comune è proprietario di alcune piste forestali realizzate negli anni '60 e '70 da parte dell’Ente Fucino o con fondi propri e/o CASMEZ).

Risposta

In caso di interventi a carico della rete viaria forestale come definita dalla L.R. 3/2014, il riconoscimento della viabilità forestale è un requisito di ammissibilità (cap. 4 lettera e dell’Avviso pubblico). Il mancato rispetto di tale requisito e quindi la mancata presentazione, all’atto della presentazione della domanda di sostegno del relativo atto, (par. 13.2 lettera k dell’Avviso pubblico) determina la mancata concessione del finanziamento. Si precisa inoltre che l’atto di riconoscimento deve riguardare l’intera rete viaria forestale ricadente nel territorio comunale e non soltanto il tratto della stessa oggetto di intervento.

2) Domanda

Per la rete viaria agro-silvo-pastorale si richiede espressamente il titolo di possesso delle strade oggetto di intervento. Nel merito, bisogna però precisare che sebbene il comune sia proprietario di una estesa rete viaria realizzata negli stessi anni e con gli stessi strumenti finanziari, non esistono atti formali che attestino la proprietà dei terreni di sedime, in quanto questi ultimi furono occupati a seguito di accordi bonari con i proprietari e mai volturati catastalmente, per la non disponibilità delle risorse finanziarie. Tanto premesso, si chiede se la proprietà della rete viaria possa essere dimostrata in altra maniera.

Risposta

Tra le condizioni soggettive di ammissibilità, il beneficiario, deve possedere e dimostrare il titolo di possesso e/o la titolarità alla gestione della rete viaria oggetto di intervento (par. 13.2 lettera c dell’Avviso pubblico). A tal fine deve allegare alla domanda di sostegno ogni documentazione utile, valida a norma di legge, atta a dimostrare la titolarità del possesso o la disponibilità giuridica della rete viaria oggetto di intervento, pena l’esclusione dal finanziamento.

FAQ n. 2

Domanda

Un comune sprovvisto dell’atto di riconoscimento della viabilità forestale può intervenire sulla rete viaria forestale presente sul suo territorio?

Risposta

Vedi risposta FAQ n. 1

FAQ n. 3

1) Domanda

In merito al bando relativo all’intervento 4.3.2. “Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale” volevo chiedere conferma se l’intervento ricadrebbe nel Comune di Cupello (CH) che rientra nelle zone definite AREE RURALI INTERMEDIE



potrebbe usufruire del punteggio previsto per gli interventi in aree svantaggiate ai sensi dell'art. 32 del Reg 1305/2013

Risposta

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al Criterio di Selezione "Intervento localizzato in aree svantaggiate ai sensi dell'art.32 del Reg. 1305/2013", vale la classificazione di cui al Documento Zonizzazione del PSR 2014-2020, punto 4. Aree eleggibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. 1305/2013

FAQ n. 4

1) Domanda

Con riferimento all'intervento 4.3.2 si chiede di precisare se il singolo ENTE può presentare più di una proposta di intervento, ciascuno nei limiti dell'importo massimo previsto di Euro 230.000,00 e, ove possibile se vanno inoltrare istanze di finanziamento distinte.

Risposta

Ogni beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno (capitolo 4 dell'Avviso pubblico) nella quale includere tutti gli interventi previsti il cui importo totale sia uguale o inferiore al valore massimo previsto pari ad euro 230.000,00. Sono ammessi a finanziamento progetti di importo superiore al valore massimo, esclusivamente se il beneficiario presenta apposita dichiarazione nella quale attesti di farsi carico della quota eccedente (par. 12.2 dell'Avviso pubblico)

FAQ n. 5

1) Domanda

In caso di strada interpodereale la stessa non ha numero catastale per la localizzazione sul portale SIAN non è possibile caricare dati riportati al catasto, come va caricato?

Risposta

Nell'eventualità in cui la rete viaria oggetto di intervento non sia codificata, non si procede al suo caricamento sul portale SIAN. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento la stessa deve essere esistente e presente in mappa e quindi individuabile dalla cartografia e dai fogli di mappa allegati alla domanda di sostegno.

2) Domanda

Nel caso di strada viaria forestale come va identificata se attraversa un bosco o non lo attraversa?

Risposta

La strada viaria è identificata strada viaria forestale se inserita e risulta a servizio di una superficie a bosco così come definita dall'art. 3 della L.R. 3/2

3) Domanda

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alla estensione rimane confermato il dato di 1 punto ogni 100 ha, quindi per il massimo punteggio si dovrebbe fare un intervento che interessi 2000 ha e come calcolata questa superficie?



Risposta

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al Criterio di selezione "Maggiore superficie servita" si procede come segue.

1. Si identificano, su base cartografica, i terreni agricoli e forestali serviti dall'asse viario oggetto di intervento (*terreni attraversati o adiacenti al segmento stradale oggetto di intervento o per i quali l'asse viario di intervento rappresenta il passaggio più favorevole*);
2. Si identificano le aziende agricole e forestali in possesso dei terreni di cui al punto 1. (*Aziende agricole o forestali, ASBUC, Comuni e altri Enti pubblici gestori di superfici agricole e/o forestali di proprietà dei medesimi o afferenti al Demanio Civico*);
3. Si verifica se le medesime sono detentrici del Fascicolo aziendale di cui al D.Lgs. 173/98 e del DPR n. 503 del 01.12.1999;
4. Si verifica se i terreni di cui al punto 1. sono inseriti nei fascicoli aziendali dei soggetti di cui al punto 2.
5. La superficie servita valida ai fini dell'attribuzione del punteggio è data dalla somma delle superfici servite di ogni singola azienda. Il punteggio massimo viene attribuito se la superficie totale servita dalla rete viaria oggetto di intervento è pari o superiore a 2000 ettari.

4) Domanda

Per il punteggio relativo alle aziende agricole asservite va considerato il numero di aziende agricole che possono beneficiare di tale strada? Va tenuta in considerazione la conduzione dei terreni?

Risposta

Nell'ambito dell'Avviso, ai fini dell'attribuzione del punteggio inerente il criterio di selezione "Numero di aziende agricole e forestali servite", si considera il numero delle aziende agricole e forestali i cui terreni sono serviti dalla rete viaria oggetto di intervento verificando, per ogni di esse, se i relativi terreni serviti sono inseriti nei rispettivi fascicoli aziendali.

Nel dettaglio si procede come segue.

1. Si identificano, su base cartografica, i terreni agricoli e forestali serviti dall'asse viario oggetto di intervento (*terreni attraversati o adiacenti al segmento stradale oggetto di intervento o per i quali l'asse viario oggetto di intervento rappresenta il passaggio più favorevole*);
2. Si identificano le aziende agricole e forestali in possesso dei terreni di cui al punto 1. (*Aziende agricole o forestali, ASBUC, Comuni e altri Enti pubblici gestori di superfici agricole e/o forestali di proprietà dei medesimi o afferenti al Demanio Civico*);
3. Si verifica se le medesime sono detentrici del Fascicolo aziendale di cui al D.Lgs. 173/98 e del DPR n. 503 del 01.12.1999;
4. Si verifica se i terreni di cui al punto 1. sono inseriti nei fascicoli aziendali dei soggetti di cui al punto 2.
5. Il numero di aziende servite ai fini dell'attribuzione del punteggio è dato dalla somma delle aziende di cui al punto 2 in possesso dei terreni serviti inseriti nei rispettivi fascicoli aziendali.



FAQ n. 6

1) Domanda

In merito al punto i) del paragrafo 13.2 documentazione da allegare alla domanda di sostegno riguardante il Piano di Gestione Silvo-Pastorale. Tale Piano è indispensabile per presentare il progetto? Inoltre chiedo spiegazioni in merito al paragrafo 14.1 – Criteri di selezione e punteggi, sempre riguardante il Piano sopra citato in quanto nella tabella valutazioni di merito, precisamente ai criteri di selezione, nel riquadro 3 si parla di investimento in aree sottoposte a pianificazione forestale e/o strumento equivalente e/o certificazione di buona gestione forestale, che significa che se non ho il Piano e ho un titolo equivalente o un certificato di buona gestione forestale posso sempre accedere al punteggio massimo di 10 punti come riportato nel bando?

Risposta

La presenza di Piano di Gestione ai sensi della L.R. 3/2014 relativo all'area oggetto di intervento non è un requisito di ammissibilità e come tale la mancata presentazione non pregiudica l'ammissibilità al finanziamento.

Tale Piano è utile esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al Criterio di selezione "Investimenti in aree sottoposte a pianificazione forestale e/o strumento equivalente e/o certificazione di buona gestione forestale".

Relativamente a tale criterio di selezione, la presenza di certificazione di buona gestione forestale (certificazione PEFC o FSC rilasciata da un organismo certificatore), garantisce l'attribuzione del punteggio massimo anche in assenza del Piano di gestione forestale.

Si precisa che la nozione di "strumento equivalente" al Piano di Gestione forestale non è stata definita. Pertanto il riferimento è costituito dai soli Piani di gestione forestale individuati dalla L.R. 3/2014.

FAQ n. 7

1) Domanda

Tra le opere edili previste sono comprese:

Realizzazione di gabbionate per contenimento scarpate

Realizzazione canalizzazione acque in cemento

Risposta

Il rinsaldamento delle scarpate deve essere effettuato secondo i principi dell'ingegneria naturalistica. Le operazioni ammissibili sono esclusivamente quelle individuate nell'Elenco Regionale dei "Prezzi informativi delle opere edili nella Regione Abruzzo" categoria U.08.50, voci da U.08.50.10 a U.08.50.160.

Non sono ammesse a finanziamento opere in cemento o cemento armato, fatta eccezione per l'impiego di elementi prefabbricati utili ai fini della regimazione delle acque (pozzetti, tombini, canalette di scolo per la regimentazione delle acque meteoriche di ruscellamento).

FAQ n. 8

1) Domanda

Relativamente alle spese generali, la percentuale dell'8% in presenza di opere edili, si applica anche se le stesse non costituiscono il 100% dell'intervento?



Risposta. Relativamente alle spese generali, l'importo del limite massimo dell'8% sulle spese generali si applica all'importo totale del progetto anche se quest'ultimo non prevede esclusivamente opere edili.

FAQ n. 9

1) Domanda

In una ATS (Associazione temporanea di scopo) tra un soggetto pubblico (un Comune) e uno privato (Una ASBUC) dove il soggetto pubblico assume il ruolo di capofila e di maggior contribuente dell'ATS, dove il comune svolge il ruolo di stazione appaltante ai sensi del codice degli appalti, essendo l'IVA non recuperabile è ammessa a contributo per l'intero progetto?

Risposta. Sì. Nel caso in esame il soggetto capofila dell'ATS è un comune il quale è il soggetto che presenta le domande di sostegno e di pagamento, detiene i rapporti con l'Amministrazione e l'Organismo Pagatore, ed è anche stazione appaltante. In tale veste quindi detiene i rapporti con l'impresa realizzatrice aggiudicataria provvedendo di conseguenza al pagamento delle fatture emesse (imponibile con IVA). Poiché il Comune non è un soggetto che recupera l'IVA, questa costituisce una spesa effettiva e dunque è da considerarsi ammissibile al contributo. Tale condizione regola il rapporto di concessione e di liquidazione dell'aiuto per cui il valore dell'IVA è ammessa a contributo per l'intero progetto.

FAQ n. 10

1) Domanda

Sul fascicolo aziendale del Comune (nel caso in cui il comune deve aprirlo per la prima volta) possono essere indicate solo le particelle interessate all'intervento oppure tutte le proprietà fondiarie dell'Ente?

Risposta. Nel fascicolo aziendale devono essere inserite le informazioni inerenti tutte le strutture, le proprietà fondiarie, i capi di bestiame, detenuti dal costituente.

2) Domanda

Se il Comune x presenta una proposta di finanziamento su una strada che attraversa anche il Comune y, può il Comune y demandare la gestione della strada al Comune x? Qualora fosse possibile quali documenti devono produrre i due comuni?

Risposta. Nel caso in cui la proposta progettuale preveda interventi a carico di rete viaria ricadente in due o più comuni, l'Avviso pubblico prevede la possibilità di presentare la domanda in forma collettiva secondo le modalità in esso specificate.

3) Domanda

Ai fini dell'attribuzione del punteggio del punto K dell'Avviso "atto di riconoscimento della viabilità forestale" si possono assegnare 20 punti nel caso di richiesta di riconoscimento inoltrata agli uffici competenti della regione Abruzzo?

Risposta. Si precisa che l'atto di riconoscimento della viabilità forestale, non è un criterio di selezione utile ai fini dell'attribuzione del punteggio, ma è un requisito di ammissibilità. In quanto



tale il rispetto di tale condizione rappresenta esclusivamente una condizione per garantire l'accesso ai finanziamenti senza alcuna attribuzione del punteggio.

Ai fini dell'ammissibilità, al momento della presentazione della domanda di sostegno, così come disposto dalla DD DPD 021/ 77 del 20.09.2018 ai fini della pronuncia di ricevibilità, è necessario allegare alla domanda di sostegno, l'atto di riconoscimento o, qualora lo stesso sia in fase di istruttoria, gli estremi della data di inoltro al Servizio competente per l'approvazione.

FAQ n. 11

1) Domanda

In una forma associata mista tra un soggetto pubblico (un Comune) e un soggetto privato (ASBUC) che si costituiscono in ATS finalizzata al bando relativo all'intervento 4.3.2, i soggetti partecipanti conservano la propria autonomia della gestione degli adempimenti fiscali (IVA)?

Risposta. Vedi FAQ n. 9

FAQ n. 12

1) Domanda

Nel caso i beneficiari siano soggetti di diritto privato (persone fisiche, ASBUC), per la viabilità forestale è sempre richiesto l'atto di riconoscimento della viabilità forestale da parte del comune su cui insiste la proprietà?

Risposta

Nel caso in cui il beneficiario di diritto privato sia una ASBUC, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, è tenuto a presentare, al momento della presentazione della domanda di sostegno, l'atto di riconoscimento della viabilità forestale delle rete viaria forestale esistente sul territorio da essa amministrato. Si precisa che la richiesta del riconoscimento al Servizio preposto, deve essere effettuata dal Comune nel cui territorio è compreso il territorio amministrato dall'ASBUC.

Per completezza si specifica che, nel caso in cui all'interno di un Comune ci siano territori amministrati da ASBUC, il Comune, nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 3/2014, può richiedere il riconoscimento della viabilità forestale attuando una delle tre procedure di seguito dettagliate:

- a) richiedere il riconoscimento della viabilità forestale ricadente nei propri confini amministrativi, comprese le porzioni di territorio amministrato dalle ASBUC;
- b) richiedere il riconoscimento della viabilità forestale solo per la rete viaria ricadente nei propri confini amministrativi per la parte di territorio amministrata direttamente, e quindi con esclusione delle porzioni di territorio amministrati da ASBUC;
- c) richiedere il riconoscimento della viabilità forestale solo per la rete viaria ricadente nel territorio amministrato dalla singola ASBUC.

Nel caso in cui il beneficiario di diritto privato sia una persona fisica, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, non è tenuto a presentare, al momento della presentazione della domanda di sostegno, l'atto di riconoscimento della viabilità forestale da essa stessa posseduta o gestita.



FAQ n. 13

1) Domanda

Si richiede se può essere usato per la stabilizzazione di punti critici di strade agro-silvo-pastorali, ad esempio curve strette in pendenze particolarmente elevate etc., del misto con legante(misto naturale stabilizzato con una minima quantità di legante). Ciò permetterebbe di rendere l'intervento più efficiente e duraturo nel tempo e quindi l'ottimizzazione delle risorse impiegate, pur non alterando la natura della viabilità oggetto di intervento.

Risposta

No. L'avviso pubblico prevede esclusivamente la stabilizzazione del fondo della rete viaria oggetto di intervento.

FAQ n. 14

1) Domanda

Possono presentare richiesta di partecipazione i Comuni che ad oggi non hanno strade riconosciute come rete viaria forestale?

Risposta

No. Ai fini della pronuncia di ricevibilità, è necessario allegare alla domanda di sostegno l'atto di riconoscimento della viabilità forestale o, qualora lo stesso sia in fase di istruttoria, gli estremi della data di inoltro al Servizio competente per l'approvazione;

2) Domanda

Si può presentare l'istanza per la sola viabilità agro-silvo-pastorale?

Risposta

Si. Si precisa che qualora l'intervento, oltre a riguardare tratti di rete viaria che permettono l'accesso ai campi coltivati e/o ai pascoli, interessa anche tratti di rete viaria forestale, per quest'ultima bisogna rispettare quanto richiesto dall'Avviso pubblico in termini di riconoscimento della viabilità forestale.

3) Domanda

Per quando riguarda la documentazione attestante la proprietà o la titolarità delle particelle servite dalla strada basta solo il fascicolo aziendale?

Risposta

Ai fini dell'individuazione delle particelle servite dalla rete viaria oggetto di intervento, è sufficiente che le stesse siano inserite nei fascicoli aziendali delle relative aziende. Si precisa che tali fascicoli non devono essere allegati alla domanda sostegno.



FAQ n. 15

1) Domanda

In riferimento all'Avviso Pubblico DD024/61 del 26.06.2018 relativo all'intervento in oggetto si chiede se quanto richiesto e riportato nella lettera g) (Autorizzazioni e permessi) del punto 13.2 *Documentazione da allegare alla domanda di Sostegno* sia da intendersi come autorizzazioni e permessi in itinere, ovvero richiesti agli Enti preposti al rilascio anche se non ancora formalmente ottenuti.

Risposta

Come predisposto dall'Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale DPD021/61 dal 26.06.2011 e s.m.e, l'intervento deve riguardare progetti cantierabili: il progetto esecutivo deve essere in regola, al momento della presentazione della domanda con le autorizzazioni, nulla osta, permessi necessari per l'attuazione del progetto.

Tali autorizzazioni devono quindi essere allegate alla domanda di sostegno.

